



# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

## DELIBERAZIONE

della

## GIUNTA COMUNALE

**N° 160 del 13/12/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2023**

L'anno duemilaventidue, del giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 17:00, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica/mista approvato con deliberazione di Giunta comunale n°50/2022, si è riunita in modalità mista, sotto la presidenza de Il sindacoCristiano Alderigi, la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generaleDott. Aniello Striano.

Interviene, collegata in videoconferenza, l'Ass. Beatrice Ferrucci.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
<b>ALDERIGI CRISTIANO</b>	Sindaco	SI
<b>TANI FLAVIO</b>	Vice Sindaco	SI
<b>MORELLI ELISA</b>	Assessore	SI
<b>DOVERI GIULIO</b>	Assessore	SI
<b>FERRUCCI BEATRICE</b>	Assessore	SI
<b>RISTORI CHRISTIAN</b>	Assessore	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2023**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ai fini della decisione la Giunta Comunale ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione.

**Decisione**

La Giunta del comune di Calcinaia:

1. APPROVA le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, allegati A) e B) al presente atto deliberativo, del quale formano parte integrante e sostanziale.
2. DA' ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2023, relativamente alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
3. DA' ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel relativo Regolamento.
4. DISPONE di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

**Motivazione:**

L'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

La disciplina inerente il suddetto Canone, è contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29.12.2020, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

La disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

I commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 stabiliscono le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

L'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che:

*“831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.*

Relativamente all'ambito di applicazione della norma in oggetto, si evidenzia come essa sia da considerarsi rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, alla luce dell'ormai pacifica applicazione dell'art. 93 del d.lgs. 259/20031 (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso - al comma 2 - alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbita dal canone unico.

L'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che ricadono nella competenza della Giunta Comunale.

Il Servizio Tributi ha formulato una proposta di tariffe, predisposta sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

L'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».*

La circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

In forza delle motivazioni espresse al punto precedente, la Giunta ritiene che anche il nuovo Canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

### **Adempimenti a cura dell'ente pubblico:**

Il servizio Segreteria Affari Generali provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e ne comunicherà l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Il Servizio proponente provvederà:

- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);
- allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

### **Segnalazioni particolari:**

La Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

### **Riferimenti normativi:**

#### **Generali:**

- L. 27.12.2019, n. 160, legge di bilancio per l'anno 2020.
- Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 49, comma 1, relativo all'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.
- D. Lgs. 267/2000, art. 134 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
- D.Lgs. n.118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- L. 6.12.1971, n.1034 "Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali";
  - D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".
  - Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

### **Riferimenti normativi specifici**

- Statuto del Comune di Calcinaia.
- Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 27.10.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023–2025.
- Regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica/mista, approvato con deliberazione di Giunta comunale n°50/2022.

La Giunta Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione;
2. votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco  
Cristiano Alderigi

Il segretario generale  
Dott. Aniello Striano